



AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

INCARICO PROFESSIONALE
DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
CUP I68I21000460004 - CIG 9126899B4F

Assessore ai LL.PP. :	Dr. Nicola Martinelli
Dirigente Settore LL.PP. :	Arch. Carmine Mastromarino
Responsabile Unico del Procedimento :	Ing. Francesco Rebegoldi

*NEXT GENERATION EU - PNRR - PINQUA - PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITA' DELL'ABITARE
- ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN VIA GIORGIO GABER*

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI : RISORSE MINISTERIALI A FONDO PERDUTO - MIMS BANDO PINQUA - D.I. n.395/2020

QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO € 8.915.000,00

Oggetto : **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
LOTTO n.2**

Tavola : **CTP**
*Coordinatore della
Sicurezza in fase
di Esecuzione - CSE*



Via Gian Battista Visi 48, 46100 Mantova
Tel. +39 0376 352910
lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.gov.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

LOTTO NR. 2

**NEXT GENERATION EU – PNRR- PINQUA – PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE –
ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN VIA GIORGIO GABER –
INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE / CSE –
CUP I68I21000460004 – CIG 9126899B4F**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Premessa	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio	2
Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni.	3
Art. 4 - Impegni dell’Affidatario	6
Art. 5 - Impegni della Stazione Appaltante	6
Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali	7
Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi	7
Art. 8 - Collaborazioni - subappalti	8
Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento	8
Art. 10 - Tracciabilità	10
Art. 11 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività	10
Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative	11
Art. 13 - Penali	13
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa	13
Art. 15 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale	14
Art. 16 - Recesso	14
Art. 17 - Incompatibilità	15
Art. 18 - Controversie	16
Art. 19 - Domicilio e corrispondenza	16
Art. 20 - Spese	16
Art. 21 - Rinvio	17
Art. 22 – Trattamento dati personali	17

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova
T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050
pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.gov.it





Premessa

Il presente capitolato tecnico prestazionale regola l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura afferenti alla fase esecutiva dei lavori relativi al progetto denominato "Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in via Giorgio Gaber".

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto del presente capitolato prestazionale consiste nell'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto definito dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e smi.

L'incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità, che assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati.

Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nei documenti progettuali (progetto di fattibilità tecnico economica approvato con D.G.C. 64 del 12.03.2021) e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le attività inerenti ai servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio

Per l'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in particolare:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
- Linee Guida applicative pubblicate da ANAC;
- Decreto Ministeriale 07/03/2018, n. 49 - Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- D.l. 76/2020 convertito con legge 120/2020 e smi;
- D.l.77 /2021 convertito con modificazioni con Legge 108/2021;
- D.P.C.M. Dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021;
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163"(per gli articoli ancora in vigore);
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- D.M. 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";
- D.M. 14 gennaio 2008, "Norme tecniche per le costruzioni";
- Decreto Ministeriale 22.01.2008 n. 37 "Regolamento ...concernete il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Circolare 2 febbraio 2009 , n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per lecostruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008";

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





- L. 09/08/2013, n. 98 (conversione del c.d. Decreto del fare);
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico dell'edilizia";
- Decreto-Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

Trattandosi di intervento nell'ambito del P.N.R.R. l'espletamento dell'incarico affidato dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla normativa nazionale in vigore per quanto attiene la disciplina in tale ambito.

Art. 3 Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (testo vigente) e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008, in particolare:

- A. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- B. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- C. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali;



- D. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- E. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- F. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- G. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- H. nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- I. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:
- J. verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice in fase di appalto, all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- K. trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- L. per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- M. pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
- N. sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





- O. produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico.
- P. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente;
 - b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
 - c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

- Q. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, i relativi provvedimenti.
- R. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva;
- S. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire l'opportuna e necessaria presenza in cantiere, almeno con cadenza minima di un sopralluogo settimanale, assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24 , rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite fax e/o mail;
- T. La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito:
- Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezze superiori a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
- Lavori che determinano interferenze tra l'attività di cantiere e l'ambiente esterno, con il personale dipendente ed il pubblico del palazzo municipale, e le visite del pubblico che potrà visitare le aree oggetto degli interventi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolgerà ogni altra attività per assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la realizzazione dei lavori in piena sicurezza

Art. 4 - Impegni dell'Affidatario

L'Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.

Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.

Per tutta la durata del contratto, il personale di cui al precedente comma può essere sostituito solamente previa autorizzazione scritta da parte del RUP, che potrà concedere l'autorizzazione alla sostituzione solamente se il nominativo proposto è in possesso almeno degli stessi requisiti e capacità professionali del sostituito.

Su richiesta scritta del RUP, l'Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

L'Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

Art. 5 - Impegni della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario all'inizio dell'affidamento del Servizio, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo al progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera contenente lo stato di fatto, lo stato di progetto, le planimetrie catastali, espropri, asservimenti, gli estratti degli strumenti urbanistici, particolari esecutivi e costruttivi, prime indicazioni per la stesura del PSC, verbali di verifica e validazione ecc.

La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all'Affidatario copia della documentazione

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





contrattuale occorrente per l'esecuzione del contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.

L'Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo 5) esclusivamente per gli scopi inerenti all'esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico commissionato di cui all'art.1 del presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune di Mantova, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi

L'Affidatario, dovrà prestare i servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato prestazionale presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori – rispettando la presenza minima di cui al precedente art. 3 – nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.

Le prestazioni di cui al contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del presente Servizio, che potrà avvenire anche in via d'urgenza, ed avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera da parte della Stazione appaltante.

In relazione a quanto indicato ai precedenti articoli, la durata complessiva del contratto coincide con la durata dei lavori come stimata all'interno del nel Cronoprogramma del Progetto esecutivo, con inizio dalla data disposta con l'Ordine di Inizio Attività\verbale di consegna, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, anche se queste ultime dovessero protrarsi oltre il tempo indicato.

L'Affidatario, pertanto, prende atto e accetta che la durata complessiva del proprio contratto corrisponde alla tempistica prevista nel Cronoprogramma del Progetto esecutivo per l'esecuzione dei Lavori e che la medesima è meramente indicativa e potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica. L'Affidatario prende altresì atto e accetta che la consegna dei lavori possa avvenire

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





anche per singole parti, in tempi diversi, in più volte con successivi verbali di consegna parziale. Sarà cura del RUP indicare per quali parti d'opera l'Affidatario darà corso ai servizi. L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

Art. 8 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi. Resta comunque, ferma la responsabilità esclusiva del professionista che esegue la prestazione.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 105 comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Anticipazione

In applicazione dell'art. 207 c.1 del DL 34/2020 richiamato dal comma 1 dell'art. 48 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 30%.

L'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o



assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'importo di ciascuna garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Corrispettivi

I corrispettivi, saranno liquidati in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sarà liquidato al termine del collaudo o emissione del CRE, a seguito della sua approvazione.

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali. Sulle liquidazioni sarà effettuata altresì una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tali importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Ordine di Servizio, dopo la verifica finale di conformità del servizio da parte del Committente, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il compenso come sopra indicato s'intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato, in esse intendendosi comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dall'Appaltatore dei lavori durante l'esecuzione dei lavori.

Il compenso sarà comunque adeguato all'importo eventualmente aggiornato dei lavori secondo lo stesso criterio utilizzato per il calcolo del corrispettivo contrattuale.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché l'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Durc). In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





Art. 10 - Tracciabilità

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erranee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

(In caso di Raggruppamento):

Sarà cura della mandataria sottoporre in via preventiva al RUP, per l'approvazione, il prospetto riepilogativo delle attività di competenza di ciascun componente dell'aggregazione, che riepiloghi il periodo di fatturazione, la competenza economica per ciascun componente riferita al suddetto periodo, la percentuale di competenza economica rispetto a quanto indicato in sede di offerta.

In seguito all'approvazione del prospetto di cui sopra e alla verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, le fatture dovranno essere emesse pro-quota da parte di ciascun componente l'aggregazione.

Sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dell'incarico di propria competenza. Spetterà al capogruppo: raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli professionisti, vistarle per congruità e consegnarle all'Amministrazione e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto

Art. 11 - Verifiche della Stazione appaltante sullo svolgimento delle attività

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto,

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È in facoltà del Comune di Mantova di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del CSE, di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Il Comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative

Copertura assicurativa:

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Affidatario deve produrre polizza assicurativa di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it



“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea a copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all’emissione del collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico e i dati relativi alla medesima dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della legge 24/3/2012, n. 27. Analogamente, l’art. 24, comma 4 del vigente Codice impone ai professionisti di munirsi di apposita copertura assicurativa contro i rischi professionali. La polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Garanzia

L’Affidatario si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a prestare una garanzia denominata “garanzia definitiva”, prevista dall’art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 30 comma 5 bis del D Lgs 50/2016, come introdotto dal D. Lgs 19.4.2017 n°56, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13 - Penali

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del CSE agli obblighi di cui agli articoli 3/4/7/ del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del



contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell'espletamento del servizio;
- quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

Art. 15 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune di Mantova in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 16 - Recesso

L'Affidatario può recedere dal contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi degli artt. da 2223 a 2237 del Codice Civile e qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice dei contratti, mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con invito alla Stazione appaltante alla nomina di nuovo affidatario entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e con l'avviso che la mancata nomina entro il citato termine comporterà l'automatica esenzione dell'Affidatario receduto da qualsivoglia responsabilità. All'Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso. Il versamento delle spese e del compenso professionale dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura. Tra la data di efficacia del recesso e il termine per la nomina del nuovo affidatario, l'Affidatario receduto eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio all'ex-Committente.

In ogni caso di recesso come sopra indicato o di risoluzione, ad avvenuto saldo delle spese e del

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





compenso professionale, l’Affidatario consegnerà alla Stazione appaltante e/o all’eventuale suo nuovo affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutti i documenti/elaborati correlati alle prestazioni svolte che siano in proprio possesso, custodia o sotto il proprio controllo (tanto in via di preparazione quanto già predisposti). Il tutto su supporto cartaceo e informatico in formato leggibile e compatibile con i tradizionali programmi (es. pdf, dwg, ecc.) anche se non modificabile.

Il Comune di Mantova, per effetto dei sopra richiamati articoli del Codice Civile, potrà recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. senza obbligo di motivazione e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni maturate.

Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante potrà avvenire per le seguenti motivazioni:

- frode nell’esecuzione della prestazione;
- inadempimento alle disposizioni del RUP, riguardo ai tempi d’esecuzione, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide attuate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l’espletamento della prestazione quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In tali casi l’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico, con le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 17 - Incompatibilità

Per l’Affidatario fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.



Art. 18 - Controversie

Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dagli artt. 205-208, 211 del Codice.

L'Affidatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con il Comune.

La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale dell'Affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto indanno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dal Comune di Mantova, inviatagli a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della nota.

In detta ipotesi restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Mantova. E' altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n.244.

Art. 19 - Domicilio e corrispondenza

Con riferimento al contratto, l'Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico riferimento alla città, Via, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

La corrispondenza inerente al contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

Art. 20 - Spese

Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
 - In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
 - I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.
- La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
 - Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
 - I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.
 - Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
 - È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova

T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it





N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 - E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi n. 48 46100 Mantova
T. +39 0376 352914 fax 0376/2738050
pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.gov.it

